



## Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia

---

### Determina del Direttore Generale

n. **84/2015** del registro delle Determinine

**OGGETTO: Relazione sulla Performance dell'AREM. Anno 2014 – Approvazione.**

L'anno 2015, il giorno 25 del mese di novembre, nella sede dell'Agenzia in Bari, via Gentile n. 52, il Direttore Generale dell' A.RE.M., Ing. Antonio Marra:

- VISTO l'art. 25 della Legge Regionale 31 ottobre 2002, n. 18, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia (AREM);
- VISTO il regolamento dell'AREM, approvato con D.G.R. n. 1100 del 18/07/2006;
- VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTA la legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1, con la quale la Regione Puglia ha varato le "Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia", che si applicano, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4 "...oltre che alla Regione, alle agenzie e ai suoi enti strumentali";

### PREMESSO CHE:

- l'art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n° 150/2009, stabilisce che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento denominato "Relazione sulla Performance", che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse;

- l'art. 14, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 150/2009, dispone che l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- l'art. 10, comma 8, lettera b), del D. Lgs. n. 33/2013, prevede che ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" la Relazione sulla Performance;

#### CONSIDERATO CHE:

- il Piano della Performance, strumento di programmazione per la misurazione e la valutazione della performance, contiene gli obiettivi dell'Amministrazione per l'anno 2014 formulati in modo chiaro e leggibile con l'indicazione di indicatori di performance atti a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- la Relazione sulla Performance costituisce, invece, lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra agli stakeholders, interni ed esterni, i risultati conseguiti nel corso dell'anno precedente, rispetto agli obiettivi programmati, garantendo alla collettività massima trasparenza sulle attività dell'Ente;
- nel mese di marzo 2015 l'AREM ha redatto la Relazione sulla Performance per l'anno 2014;
- in data 25 ottobre 2015 l'OIV dell'AREM ha inviato all'Agenzia tramite PEC il report di validazione della predetta Relazione, acquisito agli atti dell'Amministrazione con prot. arlmrp/AOO\_1/1570 del 26 ottobre 2015;
- all'esito di tali attività è risultato che, per un mero disguido, non si è proceduto all'approvazione della Relazione sulla Performance per l'anno 2014;

#### DATO ATTO CHE:

- la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

ritenuto di dover provvedere in merito;

#### DETERMINA


1. di approvare la Relazione sulla Performance dell'AREM per l'anno 2014, di cui all'Allegato 1,

parte integrante e sostanziale del presente atto;


2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'AREM [www.arem.puglia.it](http://www.arem.puglia.it), nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

L'estensore

avv. Antonella Caruso



IL DIRETTORE GENERALE  
- Ing. Antonio Marra -



Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'A.Re.M. nelle pagine del sito [www.arem.puglia.it](http://www.arem.puglia.it) dal 25.11.2015 al 10.12.2015

Il Responsabile dell'Albo Online



Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'A.Re.M. dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online

